COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2212

Sui lavori della Commissione:

PRESIDENTE 2212

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore PIOLA: Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegato al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870). (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4031) 2212

PRESIDENTE 2212, 2213, 2216, 2217

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* 2212, 2213 2214, 2216

RAUCCI 2213, 2215, 2216, 2217

ALBERTINI 2213

BIGI 2213, 2215

GRILLI GIOVANNI 2214

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2214, 2215 2216, 2217

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847) 2217

PRESIDENTE . 2217, 2218, 2219, 2220, 2221

BIGI 2217

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2218, 2219

PAG.

RAFFAELLI 2220, 2221

RESTIVO 2220

GRILLI GIOVANNI 2220

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ROSSI PAOLO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione Italiana Ciechi. (3155) 2221

PRESIDENTE 2221

PATRINI, *Relatore* 2221

GRILLI GIOVANNI 2221

DEL VECCHIO GUELFI ADA. 2221

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2221

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635. (3789) 2222

PRESIDENTE 2222, 2227, 2228

MELLO GRAND, *Relatore* . . 2222, 2227, 2228

GRILLI GIOVANNI 2227

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2228

Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari. (4077) 2228

PRESIDENTE 2228

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

RAFFAELLI 2229
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2229
PRESIDENTE 2229
MELLO GRAND 2230

Votazione segreta:

PRESIDENTE 2230

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Radi.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto attiene ai provvedimenti all'ordine del giorno, debbo comunicare alla Commissione che per quanto riguarda il disegno di legge n. 3568, la Commissione Bilancio, che ha preso in esame il provvedimento stesso, ha chiesto che il disegno di legge, deferito alla nostra Commissione in sede primaria, sia ad essa deferito; è quindi sorto un conflitto di competenza che dovrà essere risolto.

Per quanto attiene alla proposta di legge n. 3402, ho ritenuto di doverla iscrivere all'ordine del giorno, con urgenza, in quanto pensavo che la Commissione Lavoro decidesse di condurre una seduta congiunta, sia pure alla fine dei lavori in sede legislativa, senonché la Commissione Lavoro ha comunicato che non le è possibile tenere questa seduta congiunta per cui il provvedimento non potrà venire discusso nella seduta odierna. Il trattamento di previdenza era stato deferito alla nostra Commissione; la Commissione Lavoro aveva però richiesto il deferimento ad essa in sede primaria; ritenevo che la questione potesse essere risolta anche brevemente, tenendo una formale seduta oggi stesso; non essendo ciò possibile, mi vedo costretto a rinviare la discussione e ciò malgrado tutte le pressioni che ci sono state fatte.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Piola: Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

La proposta di legge è stata approvata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 25 luglio 1962.

Do lettura del parere emesso dalla Commissione Bilancio in data 12 settembre 1962: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole prospettando alla Commissione di merito, l'opportunità che il proposto aumento del diritto di scritturato risulti contenuto entro la misura di 90 lire per ogni facciata (anziché di lire 120) al fine di non gravare eccessivamente il costo del relativo servizio giudiziario ».

Ho l'impressione, per quel che conosco della materia, che, se mai, la proposizione debba essere esattamente inversa; comunque la Commissione Bilancio ha espresso un parere nel quale prospetta alla nostra Commissione una opportunità. Non è quindi un parere condizionato alla limitazione del proposto aumento.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Piola, si era resa necessaria per far fronte ai nuovi oneri previdenziali e contrattuali derivanti dalla legge recentemente approvata che stabilisce un nuovo rapporto giuridico, quello dell'impiego privato, fra il personale addetto alla copiatura ed i conservatori dei registri immobiliari. La copiatura viene così elevata da lire 30 a lire 120 per ogni facciata effettivamente scritta.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione Bilancio, desidero portare a conoscenza della Commissione che l'aumento proposto da lire 30 a lire 120 è il risultato di un attento studio statistico fatto tenendo conto del rendimento medio, degli oneri e contributi previdenziali (60 per cento), diritto a ferie, malattie, eccetera (40 per cento).

Da questo studio statistico accuratamente condotto, emerge che, in base all'aumento fissato dalla proposta di legge in discussione, si può dare con sicurezza un mensile di 35 mila lire ai copisti e in più la tredicesima mensilità, il che corrisponde a quello che percepiscono gli impiegati privati della stessa categoria.

All'articolo 2 è detto che, se per avventura, dovesse risultare una differenza fra il nuovo importo dello scritturato e il pagamento dei nuovi stipendi, il di più viene versato nelle casse dello Stato, con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilendo una contabilità separata per questa eccedenza.

Questa è una innovazione, anzitutto, per il conservatore; innovazione che ha dato luogo a preoccupazioni e a richieste da parte della categoria interessata, perché non si sarebbe tenuto conto degli eventuali risarcimenti di danni ai dipendenti, danni di cui unico responsabile è il conservatore, sia danni civili in proprio, sia di altri.

Però io ritengo, senza apportare alcuna modifica alla proposta di legge Piola, che sia corretto interpretare l'articolo 2 nel senso che nella dizione « spese effettivamente sostenute » dovrebbe comprendersi una tenue percentuale da attribuire al conservatore a titolo di compenso forfettario degli oneri per danni civili. Questo stesso compenso potrebbe essere fissato dallo stesso Ministro delle finanze, in occasione del proprio decreto che dovrà fissare le modalità per la contabilità separata.

Pertanto io propongo di approvare la proposta di legge Piola, così come ci viene dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Siamo d'accordo che la proposta di legge di iniziativa del senatore Piola venga approvata dalla nostra Commissione senza nessuna modificazione al testo che ci è poi venuto dal Senato, in considerazione del fatto che, con questa legge, si intende provvedere al pagamento di stipendi più equi ai copisti.

Non possiamo però accettare la raccomandazione dell'onorevole Relatore, anche in considerazione del fatto – questo è il mio parere personale – che occorre riformare completamente gli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari e stabilire un nuovo rapporto fra Amministrazione finanziaria e conservatori.

Vorrei soltanto far rilevare all'onorevole Ministro che la previsione che noi avevamo fatto nel momento in cui veniva approvata la legge, si sono puntualmente verificate. Noi abbiamo avuto, nelle conservatorie, una serie di licenziamenti di cottimisti ed un inasprimento dello sfruttamento del personale rimasto in servizio.

E questo era prevedibile.

Si consideri che, quando si pagavano 30 lire per ogni pagina, che in base allo spirito della legge dovevano andare completamente a favore dei copisti, il conservatore dava ai cottimisti, su queste 30 lire, non più di 15 o 18 lire. La differenza, secondo i conservatori, doveva andare a compensare i loro rischi. Ma di quali rischi si tratta? Non mi pare che i conservatori corrano dei rischi particolari.

Cercherò di chiarire il mio concetto.

ALBERTINI. L'ho studiato io stesso; sono pagati bene.

RAUCCI. I conservatori pagano il danno sulla base della cauzione fissata; vi è poi la possibilità, per il danneggiato, di rivalsa sui beni del conservatore e vorrei sfidare chiunque a dimostrare che vi sono dei conservatori, in Italia, che abbiano beni intestati al proprio nome. Il conservatore ha poi il diritto di rivalsa nei confronti del copista. Se si parla di rischio, si deve considerare anche il rischio al quale è sottoposto il copista che commette un errore in un documento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il copista non ha alcuna responsabilità. La responsabilità è solo del conservatore.

RAUCCI. La legge, all'articolo 34, statuisce che il conservatore ha la rivalsa sul personale quindi, in pratica, il diritto di rivalsa esiste. Ora, la raccomandazione che vorremmo fare all'onorevole Ministro sarebbe quella di esercitare un controllo sul tipo di rapporto che si stabilisce oggi, approvare le nuove norme, tra conservatore e personale cottimista, perché ci potremmo trovare di fronte anche ad un tipo di rapporto non corrispondente alla legge; è, infatti, facile per il conservatore dire al cottimista: tu resti a queste condizioni anche se, ufficialmente, risulti pagato sulla base di quanto la legge stabilisce. È questo, ripeto, un controllo che il Ministero, a nostro avviso, può esercitare.

La seconda raccomandazione che vorremmo fare al Ministro, è quella di porre in esame la revisione di tutti gli istituti per adeguare, alla realtà moderna degli uffici, una struttura statuita nelle forme attuali, nel 1890, senza che abbia subito modificazioni sostanziali.

BIGI. Vorrei chiedere al Ministro se, nel corso dei provvedimenti che sono stati presi nei riguardi dei conservatori per sistemare

gli uffici, si è tenuto conto del trattamento praticato ai cottimisti. Vi sono conservatori che hanno assunto dei cottimisti e li hanno tenuti per 13-14 anni senza provvedere al pagamento delle assicurazioni previdenziali e, poi, li hanno licenziati senza dar loro alcuna indennità. Domando qual'è il trattamento che viene fatto a questi lavoratori in caso di licenziamento, per il servizio prestato alle dipendenze dei conservatori, cioè alle dipendenze dello Stato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Lo Stato non ha, fino ad ora, provveduto ed appunto per questo concordo sulla proposta del Senatore Piola.

GRILLI GIOVANNI. Sono stati lasciati senza pensione e senza liquidazione. È una questione importante sulla quale non conosco il pensiero dell'onorevole Relatore.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Raucci per quanto riguarda la trasformazione ed il rinnovamento dell'istituto del conservatore, ma, naturalmente, per questo motivo, giacché siamo ancora in questo ordinamento, fino a quando – e mi risulta dalla discussione svolta al Senato che il Ministro ha già dato assicurazioni in tal senso – si deve restare nella legge attualmente in vigore ho proposto questa raccomandazione perché, indubbiamente, questa tenue percentuale che propongo, venga stabilita dal Ministro stesso in sede di proprio decreto allorché dovrà, a parte, stabilire una speciale contabilità per questi diritti che non dovranno assolutamente andare al conservatore; neppure una lira di questo aumento di diritti deve andare al conservatore, e si dovranno porre su di un binario giusto quelli che sono i rapporti tra copista e conservatore.

Finora il copista era un cottimista e come tale doveva essere pagato dal conservatore, cioè nel peggiore dei modi.

Noi sappiamo che finora lo Stato assumeva i cottimisti con una retribuzione di 20-25 mila lire mensili e poi alla fine del mese li licenziava per evitare che si creassero rapporti contrattuali. Allora il senatore Piola, molto opportunamente, ha presentato questa proposta di legge, proprio per stabilire questo nuovo rapporto giuridico fra il copista e il conservatore, cioè il rapporto di impiego privato, con tutte le conseguenze che sono previste per questo rapporto giuridico.

Naturalmente in questo aumento di diritti da 30 a 120 lire sono compresi gli oneri derivanti da errori. Se il copista fa un errore nelle copie – errore che può portare a conseguenze gravi – indubbiamente ne risponde. Se ci sarà una vertenza sindacale, il copista non si può rivolgere allo Stato, ma esclusivamente al conservatore, il quale non si può rivalere verso lo Stato e allora, per questo, dobbiamo dare una percentuale.

Che tutto ciò debba cambiare, questo è un altro discorso. Ma, praticamente, se vogliamo stare nell'equità e nella giustizia, noi questa raccomandazione la dobbiamo accettare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei spiegare che questa proposta di legge è nata, direi così, più dalla accondiscendenza della Commissione del Senato, che da un ragionamento perfetto; è nata da una accondiscendenza, che, ad un certo momento, è apparsa opportuna anche al Governo.

I conservatori dei registri immobiliari hanno una strana posizione, in quanto fanno un servizio che è nell'interesse dell'Amministrazione e anche nell'interesse delle parti e qualche volta il servizio che si fa nell'interesse delle parti – soprattutto per quel che concerne le copie dei certificati – è un servizio di maggiore mole di quello che si fa nell'interesse dell'Amministrazione.

Da molto tempo è nato il sistema del conservatore retribuito, per una parte, a carico dello Stato e, per una parte direttamente a carico del pubblico, in quanto il conservatore percepisce certi compensi in relazione ai servizi che compie per il pubblico.

Mentre nel sistema del 1865 si poteva pensare che il conservatore operasse da solo o con poco aiuto, poi la realtà si è presentata, attraverso lo sviluppo degli affari, nel senso che il conservatore ha bisogno di moltissimo sare che il conservatore operasse da solo o personale, di aiuti cioé che in teoria dovrebbero collaborare soltanto per fare quegli atti nell'interesse delle parti per i quali riceve una remunerazione pari agli oneri ai quali deve provvedere a sue spese.

In questa maniera, accanto al rapporto effettivo: conservatore e personale dipendente dallo Stato da una parte e lo Stato dall'altra, si sono creati dei rapporti tra il conservatore ed il personale che svolge queste mansioni che sono mansioni inerenti ai servizi che i conservatori svolgono rispetto alle parti.

Questo personale si chiama cottimista perché i conservatori lo hanno inquadrato in una posizione di pagamento un tanto per facciata, praticamente, da scrivere; personale cioè, che non veniva ad essere dipendente, in teoria, dai conservatori, ma, in realtà, era chiamato a svolgere delle funzioni come quelle di copia

o di scritturale, che, se commesse ad un ufficio di dattilografia qualsiasi, sarebbero pagate un tanto a facciata commessa.

Tali cottimisti dovrebbero essere pagati un tanto a facciata; in realtà, il legislatore crea le norme e, al di sotto delle norme, il mondo crea la realtà e in realtà, si ha del personale che presta servizio a orario, che viene pagato a lavoro e, quindi, presta servizio.

In considerazione di ciò, prima che venissero sollecitazioni da parte degli onorevoli colleghi, il Ministero si è posto il problema della sistemazione di questo personale, problema della stabilizzazione di questo personale al quale, con la nuova legge, è stata sostanzialmente cambiata la regolamentazione. Infatti, mentre, in precedenza esso era assunto soltanto in teoria ed era ricompensato soltanto per il lavoro compiuto, ora si è voluto dare ad esso, sia pure legato da rapporto di impiego privato, un suo stato giuridico ed il Ministro è particolarmente lieto di essere riuscito a ottenere che questo notevole passo, di questi ausiliari, sia stato compiuto.

Naturalmente i conservatori rimettendosi sulla strada di una legalità sociale, hanno riconosciuto cioè i fatti nella loro realtà, dando quindi a questi collaboratori la figura vera e propria di collaboratori dei conservatori con rapporto di impiego. Così, oltre al pagamento del lavoro, questo personale veniva ad avere la possibilità di un trattamento di natura sindacale e vi era quindi la possibilità di una discussione con esso su quelle che sono le remunerazioni ed inoltre anche la possibilità di appello alle norme generali sui rapporti di lavoro e di minimo di guadagno che deve essere garantito. I conservatori venivano così ad avere un onere molto maggiore di quello che avevano in precedenza e poiché quell'onere era collegato con la funzione che nell'interesse del pubblico i conservatori erano chiamati a svolgere, era logico aderire al progetto Piola e affermare che se questo servizio deve essere svolto e svolto nell'interesse del pubblico, è giusto che i diritti siano aumentati.

Debbo dare atto all'onorevole Raucci che in realtà qualche conservatore, non ha applicato con equità le regole ed essendo stati noi comprensivi con loro, questi non sono stati altrettanto comprensivi con i dipendenti.

RAUCCI. Vorrei correggere: non qualche ma la quasi totalità dei conservatori. Mi sono giunte lettere un po' dappertutto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non voglio offendere la classe dei conservatori, dico soltanto che ai conservatori il Ministro ha fatto presente che non è disposto a tollerare questi sistemi e che, se i signori conservatori veramente intendessero agire in questo modo, il Ministro intende vedere se e quali arretrati di lavoro essi hanno. Tra i conservatori delle ipoteche ed il Ministro è sussistito finora un sistema direi di collaborazione per cui il Ministro tollera ed ha tollerato che alcune conservatorie siano in grave arretrato sia nel servizio di rilascio dei certificati che nel servizio nell'interesse dello Stato. Questo ha fatto finora perché non vi era questa legge, necessaria per sistemare tutto il problema, ma il Ministro ha già detto ai conservatori e tornerà a dirlo loro (perché li convocherà tra breve) che se essi intendono applicare la presente legge nello spirito con cui essa è stata emanata, il Ministro dovrà, naturalmente, constatare che le cose si vanno riassestando secondo un certo programma, ma che, se essi intendessero contrastare il Ministro ed i suoi dipendenti, anche il Ministro dovrebbe contrastare questa azione con le armi che la legge gli offre e cioé spostando a conservatorie di minore importanza quei conservatori che si dimostrassero non attrezzati per le conservatorie più importanti che sono quelle che rendono maggiormente.

BIGI. È veramente grave che impiegati che hanno lavorato per 15 o 16 anni vengano licenziati senza alcuna indennità!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo voluto modificare il rapporto attuale e non potevamo modificare il rapporto passato. Il rapporto è sistemato da questo momento e cercheremo con quei mezzi che abbiamo ma che sono i mezzi che possono derivare dalla legge, di far sì che casi, come quelli che si lamentano, non avvengano.

Voglio aggiungere che, per quanto ha detto l'onorevole Raucci nei riguardi della sistemazione delle conservatorie, il Ministero delle finanze ha già da tempo predisposto un disegno di legge per istituire una conservatoria in corrispondenza di ogni provincia così da eliminare certe situazioni estremamente pesanti e, in certi casi, estremamente intollerabili perché vi sono conservatorie come quelle di Lucera e Trani che hanno un lavoro enorme perché Lucera sostituisce Foggia che non ha conservatoria e Trani registra per Bari che non ha conservatoria, Lecce trascrive per Taranto perché Taranto è senza conservatoria, abbiamo situazioni di questa gravità ed il Ministro ha predisposto la legge cui ho sopra accennato in modo da eliminare le disfunzioni che esistono nel servizio.

Però il Ministero del tesoro, bontà sua, non ritiene di poter varare questo disegno di legge, in attesa della possibilità di avere una maggiore larghezza di mezzi a disposizione, anche per l'attrezzatura degli uffici. Ragione per cui se il Ministero del tesoro lo farà, la nuova legislatura provvederà anche a questa risistemazione.

In merito a questa risistemazione, si stanno facendo due studi.

Un primo studio concerne la ripresa di ciò che già era stato fatto al tempo del Guardasigilli Azzara e cioé di vedere se possiamo affrontare il problema del catasto probatorio e cioé il regime tavolare e delle iscrizioni delle ipoteche.

Un secondo studio si sta facendo per accertare se attraverso forme di meccanizzazione si possa avere la possibilità indubbia di un sistema molto più semplice. Basta pensare che la ricerca dei certificati è complicatissima, mentre con un sistema di schede perforate a memoria meccanica sarebbe facilissimo raccogliere e dare estratti di tutti gli atti, in relazione alla persona, o in relazione ai beni, o in relazione alla località dove sono i beni oggetto della trascrizione.

Contemporaneamente non si riesce a capire – e per questo stiamo studiando – perché debba esserci un ufficio dei registri immobiliari, poi un ufficio dei registri riguardanti gli autoveicoli, poi un altro registro per le navi, mentre teoricamente si dovrebbe creare ufficio relativo a tutte le regisrazioni dei beni per i quali la registrazione dei trapassi è obbligatoria.

Quindi, da parecchi punti di vista, stiamo studiando la riorganizzazione di questi uffici. Però bisogna pensare che, siccome si tratta di uffici che hanno funzioni consensuali e fiscali e soprattutto hanno una funzione giuridica, ogni passo su questo punto presenta delle difficoltà enormi e anche qualche volta degli enormi disagi. Basti pensare che creando il conservatore a Bari, bisogna, per venti anni almeno, continuare a pensare ad avere là duplicazione dei certificati per gli atti registrati a Trani e per gli atti registrati a Bari, che, naturalmente, dovrebbe essere l'ufficio che fa le richieste. Naturalmente questa trafila di atti rappresenta sempre un disagio dell'Amministrazione, disagio che noi dovremo affrontare; però disagio resta.

Per questo, gli studi cui ho accennato non vanno con la velocità cui possono andare altri studi, perché la materia delle conservatorie delle ipoteche è una materia che va a toccare, all'origine, non soltanto rapporti fiscali, ma rapporti di proprietà.

E, con questo credo, di aver dato sufficienti chiarimenti.

Ritengo che la Camera possa approvare con tranquillità la proposta di legge Piola la quale permetterà di dire ai conservatori una parola diversa da quella che finora è stata loro detta, perché finora abbiamo imposto un obbligo senza dare corrispettivo; oggi diamo il corrispettivo e pertanto desidereremmo che i conservatori assumessero anche un contegno diverso verso questi loro fedeli collaboratori.

RAUCCI. Quello che dobbiamo assolutamente sanare è il problema dei cottimisti che sono stati licenziati, i quali dovranno essere riassorbiti con diritto di precedenza.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisognerà trovare la maniera, in una fase successiva, di risistemare anche la loro situazione previdenziale. Tutto potrebbe essere fatto se si arrivasse ad un accordo per dare loro una situazione previdenziale.

La ragione per cui i conservatori li hanno licenziati è perché hanno venti o trenta anni di anzianità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il diritto di scritturato delle note, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« *Dopo le parole*: il diritto di scritturato delle note, *aggiungere la parola*: domande ».

Il Relatore ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, si parla di diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie. Invece, nell'articolo 1, per errore o per dimenticanza non vi è inserita la parola « domande », che si riferisce alle annotazioni e alle cancellazioni, mentre le note riguardano le trascrizioni.

Praticamente, credo che sia necessario che noi introduciamo nel testo anche la parola « domande » perché diversamente la disposizione sarebbe monca e le domande non rien-

trerebbero nell'aumento e non si potrebbe più arrivare a quel calcolo statistico per far fronte ai nuovi oneri che riguardano questo personale che passa a impiego privato. Avremmo uno squilibrio e pertanto io penso che non se ne possa fare a meno.

RAUCCI. Non c'è possibilità di coordinamento?

PRESIDENTE. Sentiamo il Governo che ne pensa di questo emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'emendamento Napolitano Francesco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 fino alle parole: « delle note ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore Napolitano Francesco.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte rimanente dell'articolo.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

«Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta».

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico dei Conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai Conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il Relatore Napolitano Francesco ha presentato, in riferimento alla piccola percentuale da attribuirsi al conservatore, la seguente raccomandazione:

« La Comissione finanze e tesoro, nell'approvare la proposta di legge n. 4031 invita il Governo, affinché nella dizione di cui all'articolo 2 della stessa proposta « spese effettivamente sostenute » sia compresa una tenue percentuale da attribuirsi al conservatore a titolo di compenso forfettario per gli oneri derivanti da eventuali danni civili. Questo compenso potrebbe essere fissato dal Ministro delle finanze in occasione della emanazione del decreto che dovrà fissare le modalità di cui alla contabilità prevista nello stesso articolo 2 ».

Prego il Governo di esprimere il suo parere in merito.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni (3947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni (3847).

Su questo disegno di legge, se non vi sono obiezioni, riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore onorevole Castellucci, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

(*Così rimane stabilito*).

BIGI. Prima della relazione, se mi è permesso, vorrei chiedere alcuni chiarimenti.

Innanzi tutto vorrei chiedere al Ministro Trabucchi se ha già presentato alla Camera quel provvedimento che è stato discusso in sede di Consiglio dei Ministri, inerente alla personalizzazione dei redditi in agricoltura. Se il Ministro Trabucchi ha presentato questo provvedimento, chiederei che il disegno di legge, oggi all'ordine del giorno, venisse abbinato a quel progetto.

Vorrei poi far presente un altro fatto. Vi sono provvedimenti e proposte di legge che sarebbe bene abbinare al disegno di legge odierno. Per esempio parlo della proposta di legge di iniziativa del collega Nannuzzi che si riferisce alla questione della piccola proprietà contadina. E vi è tutta una serie di proposte avanzate dalla conferenza agraria. Credo che sarebbe bene abbinarle e discuterle insieme.

PRESIDENTE. Se mi consente, le posso rispondere subito.

In merito ai provvedimenti citati, debbo dire che là si tratta della politica da seguire in materia di proprietà contadina, mentre ora dobbiamo discutere un provvedimento che tratta della revisione generale degli estimi e della revisione del classamento del nuovo catasto terreni, materia diversa, che non ha nulla a che vedere con il regime tributario concernente la piccola proprietà contadina.

Pertanto non posso accettare l'abbinamento proposto.

Ripeto che qui si tratta di rivedere gli estimi e il classamento del nuovo catasto terreni.

In altre parole, il classamento oggi esistente per tutta la superficie del territorio nazionale sottoposta a classificazione, corrisponde alla realtà economica o no?

La relazione governativa risponde che, per circa il 70 per cento del territorio nazionale, possiamo considerare sufficientemente vicino alla realtà il classamento catastale, in quanto una metà di tale porzione è fornita di catasto di recente attivazione e l'altra metà di catasto che, se pur non recente, può ritenersi sufficientemente aggiornato.

Per il restante trenta per cento del territorio, invece, lo scostamento fra il dato catastale e la realtà delle colture è più o meno notevole.

Dopo di che, una volta che si è fatto il nuovo rilevamento, rimarrà sempre il problema se e come dobbiamo trattare la piccola proprietà contadina.

Qui si tratta di riconoscere, per il campo degli imponibili, se come tali possono rimanere inutilizzabili, ma questi rilevamenti, oggi come oggi sono considerati una necessaria premessa tecnica a qualsiasi operazione che in materia si potrà sviluppare in qualsiasi momento.

Il Presidente, quando compila l'ordine del giorno, ha presente un po' il contenuto dei vari provvedimenti e mi pare che dalla semplice lettura del titolo del disegno di legge si può rilevare che non esiste alcuna ragione di abbinamento con altre proposte.

Noi dobbiamo esaminare il provvedimento, così come è, senza ricorrere all'abbinamento.

Il Ministro delle finanze ha ripetutamente sollecitato la Presidenza perché mettesse all'ordine del giorno questo provvedimento che è squisitamente tecnico.

Il provvedimento è stato appunto posto all'ordine del giorno proprio in aderenza alle sollecitazioni del Ministro, sollecitazioni che si dilungano nel tempo perché poco tempo fa mi è occorso di rivedere una lettera del Ministro stesso con la quale si pregava di porre all'ordine del giorno il provvedimento. La lettera porta la data dell'11 luglio 1962. Non è, quindi, una sollecitazione recente, ma una sollecitazione che ha una radice piuttosto lontana e che è stata rinnovata anche l'altro giorno per cui ho ritenuto inserire il provvedimento all'ordine del giorno. Ritenevo che la Commissione volesse esaminare il provvedimento e procedere alla sua approvazione. Non so se l'onorevole Ministro desidera aggiungere qualche considerazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Essendo pienamente d'accordo con quanto detto dal Presidente, debbo aggiungere che il disegno di legge che il Ministero ha studiato per arrivare ad un concetto di personalizzazione delle imposte, è stato predisposto per il Consiglio dei Ministri, ma finora non è stato mai trattato in quella sede.

In relazione alla auspicata revisione del catasto, è stata anche inoltrata una rinnovata richiesta al Presidente di questa Commissione, perché la revisione del catasto venga effettuata al più presto possibile. Niente di più. Poi è accaduto che si è pensato alla riforma generale del sistema tributario e si è pensato che anche questa materia dovesse rientrare nel piano generale della riforma tributaria. Pur dicendo che il catasto deve essere sistemato, il presente disegno di legge non intende però toccare in alcun modo la situazione delle imposte così come sono attualmente; il provvedimento riguarda soltanto la *descriptio totius orbis* alla quale si cerca di sostituire un'altra attuale. Tutto il resto è al di fuori.

Però, il presente provvedimento indipendentemente dalle altre proposte sollecitate rappresenta una assoluta e fondamentale necessità perché, qualunque provvedimento venga studiato, abbisogna di questa base. Ne abbiamo bisogno anche se vogliamo arrivare al concetto della personalizzazione totale dell'imposta, perché rappresenta la necessità di co-

noscenza che ha l'Amministrazione di sapere come è distribuito il territorio e quale è il relativo reddito; una conoscenza che assomigli un po' alla realtà.

Il presente provvedimento è quindi necessario ed è una premessa a qualsiasi discussione che possa esere fatta sull'argomento.

PRESIDENTE. Terminato questo scambio di idee che mi pare pregiudiziale, possiamo passare finalmente e brevemente alla illustrazione del provvedimento.

Si tratta di rivedere gli imponibili di reddito dominicale e gli imponibili di reddito agrario; uno antico, risale al 1886, l'altro è di istituzione relativamente recente perché risale al 1939. Quelli attualmente in vigore sono stati calcolati sulla base dei valori del biennio 1937-1939, valori che vengono ad essere rivalutati con il coefficiente unico 12 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 354.

Non vi è dubbio che il tempo da allora passato è importante dal punto di vista dei mutamenti in generale ma, segnatamente per quel che si riferisce ad alcuni settori della agricoltura, dal punto di vista delle trasformazioni avvenute in agricoltura, vuoi per opere di bonifica, vuoi per nuove tecniche introdotte, vuoi per la meccanizzazione stessa; mutamenti che sono in doppio senso in quanto abbiamo terreni classificati – come si è verificato da anni sulle Alpi – con reddito elevato rispetto alla situazione odierna e terreni sottoclassificati rispetto al rendimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La montagna deve essere considerata in base alla nuova situazione creatasi.

PRESIDENTE. È assolutamente necessario, e risulta a tutti, intervenire, finché si mantiene un sistema che basa l'imposizione sul catasto, onde vedere se questi valori sono corrispondenti o meno alla realtà del momento, o se sono da essa molto discosti.

Per effetto di una disposizione inserita nella legge del 1939 – disposizione secondo la quale l'Amministrazione ha facoltà, ove le trasformazioni avvenute sui terreni raggiungano una certa importanza, di rivedere la qualificazione, classificazione e classamento, sostituendo nuovi elementi censuari e quelli già iscritti – la stessa Amministrazione ha eseguito una serie di rilevazioni. Però, questo è stato fatto in maniera tale che l'Amministrazione può affermare di ritenere sufficientemente aggiornati i valori del 70 per cento della superficie classata, mentre non si è potuto, ovviamente fare per il rimanente 30 per cento anche perché si tratta di zone sulle quali, i mutamenti intervenuti hanno dovuto essere sottoposti ad una comune esperienza. L'Amministrazione ha adottato un criterio di questo genere: ha, in sostanza, rettificato le classificazioni ed i classamenti di terreni che da lungo tempo avevano acquisito una situazione nuova rispetto a quella di partenza ed ha sospeso le operazioni su tutti quei territori nei quali i mutamenti, in un senso od in un altro, sono di data relativamente recente, dando così il tempo di poter considerare se questi mutamenti acquisivano un carattere di permanenza.

Si ritiene oggi di poter procedere ad una revisione totale che, dilungandosi in alcuni anni, dia dei risultati effettivi, tanto che l'articolo 4 prevede il finanziamento fino al 1966-67.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Credo che bisognerà arrivare all'esercizio 1967-68.

PRESIDENTE. Anche per le difficoltà stesse che l'operazione presenta dal punto di vista prettamente tecnico. Per cui, in definitiva, questa nuova operazione può essere mandata a buon fine in cinque, sei o sette anni. Che tuttavia l'operazione sia urgente non credo che si possa disconoscere.

Ciò detto, penso che nell'illustrare il provvedimento, non debba soffermarmi a lungo sugli articoli.

L'articolo 1 fissa il riferimento dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione, al triennio 1958-60.

L'articolo 2, per quanto riguarda i criteri e le modalità del procedimento valutativo, si richiama alle norme introdotte dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, in occasione dell'ultima revisione degli estimi.

Ma il più importante degli articoli credo sia proprio l'articolo 3, con cui si dispone che, nel corso stesso delle operazioni di revisione generale degli estimi, sia provveduto anche alla revisione del classamento dei terreni – ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 – nei comuni che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro delle finanze.

E allo scopo di agevolare l'attuazione di tale revisione del classamento, è stata introdotta – con l'ultimo comma dell'articolo 3 – apposita norma per semplificare ed accelerare le formalità di pubblicazione dei risultati, riportandole a quelle previste, per la formazione del nuovo catasto, dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 11572.

Debbo ricordare questa norma in modo esplicito, proprio perché la si è ritenuta particolarmente idonea a raggiungere lo scopo.

Circa il finanziamento, si tratta di sei miliardi distribuiti in sei esercizi finanziari, in ragione di un miliardo di lire per esercizio.

Ma il problema è questo. L'articolo 4 del disegno di legge secondo il parere della Commissione Bilancio deve essere integrato, con il richiamo del fondo globale 1962-63, sul quale risulta iscritta una posta pari a un miliardo per la copertura degli oneri derivanti a carico del predetto esercizio finanziario.

Noi potremmo fare per il 1962-63 e far riferimento anche a quel miliardo incluso nel fondo globale.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Vorrei domandare se è pervenuto il parere della V Commissione e quello della XI Commissione.

PRESIDENTE. Il parere della V Commissione è pervenuto. L'XI non lo ha ancora espresso.

La Commissione V ha espresso parere favorevole.

RAFFAELLI. Mi sembra importante che debba esserci il parere della XI Commissione, la cui competenza nel campo dell'agricoltura è fuori discussione.

Io vorrei proporre che prima di entrare nel merito della discussione, si attenda il parere della Commisisone XI, che mi sembra essenziale.

PRESIDENTE. Devo rispondere che questo provvedimento, dopo la ripresa dei lavori autunnali, è stato iscritto più volte all'ordine del giorno. Ogni segretario di commissione si preoccupa di guardare gli altri ordini del giorno. Se la Comissione agricoltura avesse avuto questo interesse che lei dice (essendosi la nostra Commissione più volte richiamata, anche dopo le ferie estive, al fatto della iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro) nulla avrebbe potuto impedire o di esprimere il suo parere o di richiedere una proroga.

Quando il tempo passa e noi non riceviamo il parere, è evidente che da parte della XI Commissione si ritiene non necessario il parere o di non doverlo esprimere.

In difetto di una qualsiasi richiesta da parte della XI Commissione, non mi pare, onorevole Raffaelli, di poter accogliere il suo suggerimento.

La XI Commissione ha avuto tutto il tempo che ha avuto; è stata più volte richiamata la sua attenzione sul provvedimento; non ha ritenuto di chiederci una eventuale proroga o di inviarci il proprio parere e quindi ritengo maturo il tempo della discussione del provvedimento stesso.

RESTIVO. Mi rendo conto della urgenza del provvedimento, e, in nessuno di noi c'è un intendimento dilatorio, ma non c'è dubbio che questo provvedimento investe in maniera notevole il settore dell'agricoltura. Non sarei quindi dell'avviso di affrontare la discussione senza il parere della XI Commissione Agricoltura. Se noi potessimo far conoscere alla XI Commissione che noi intendiamo licenziare questo provvedimento entro la prossima settimana e che da parte di alcuni commissari si è ritenuto opportuno di conoscere l'avviso del settore dell'agricoltura, noi verremmo incontro alle esigenze di tempestività sottolineate dal Governo, e che noi facciamo nostre, e, nello stesso tempo, completeremmo nel modo più efficace tutti gli elementi di informazione e di preparazione per un'approfondita delibera della nostra Commissione.

Quindi, non sarei dell'avviso di sospendere la discussione per aspettare il parere della Commissione agricoltura, che può darsi anche che non venga, ma di far invece conoscere alla Commissione Agricoltura che la nostra Commissione intende definire questo provvedimento entro la prossima settimana e che da parte di alcuni suoi componenti si è ritenuto di rivolgere una sollecitazione per l'espressione di una opinione che rifletta in maniera più diretta ed immediata gli interessi agricoli.

Mi permetto di fare istanza al riguardo.

GRILLI GIOVANNI. Ritengo sia necessario che qualche collega della Commissione Agricoltura si faccia parte diligente perché quanto detto dall'onorevole Restivo sia considerato con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Quanto detto dall'onorevole Restivo equivale ad una richiesta di sospensione della discussione. Qualora tale richiesta venisse formalmente avanzata, la porrei in discussione.

RAFFAELLI. Chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Restivo.

RESTIVO. Intendo accompagnare la richiesta di rinvio con la dichiarazione che desidero che, entro la prossima settimana, la nostra Commissione sia in grado di definire il provvedimento in esame perché, restando solo in attesa di un parere, si rischierebbe di insabbiare il provvedimento stesso. Vorrei che questa riserva fosse prospettata alla Commissione Agricoltura.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio è avanzata sotto questo profilo: si darebbe una settimana di tempo alla Commissione Agricoltura affinché voglia esprimere il parere. Il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno in una delle sedute della prossima settimana in attesa che pervenga il parere della Commissione Agricoltura che sarà ufficialmente invitata a voler esprimere il proprio parere sul provvedimento.

RAFFAELLI. La richiesta non deve suonare sfiducia alla nostra competenza ma nasce dal fatto della necessità in cui la nostra Commissione si trova, di conoscere, sulla questione, il giudizio della Commissione Agricoltura.

PRESIDENTE. Viene quindi richiesto il rinvio del seguito della discussione del provvedimento ad una delle sedute della prossima settimana, al fine di permettere di conoscere il parere della Commissione Agricoltura.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rossi Paolo: Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione Italiana Ciechi (3155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la discussione del provvedimento era stata sospesa in attesa del parere della Commissione Bilancio sul nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore.

Sono in grado di comunicare che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo.

PATRINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella precedente seduta; desidero solo insistere affinché il provvedimento, in considerazione degli scopi che esso si prefigge, sia approvato.

GRILLI GIOVANNI. Vorrei fare un rilievo che attiene alla materia. Esso riguarda il funzionamento dell'Opera ciechi civili la quale, a quanto mi consta, nello svolgimento delle pratiche riguardanti l'assegno, è di grande lentezza ed a volte toglie assegni già concessi, richiede lungo tempo per condurre le indagini, tempo che ritengo superiore al necessario.

Vorrei, quindi, chiedere al Ministro del tesoro di svolgere il suo interessamento affinché il disbrigo delle pratiche fosse più sollecito.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Concordiamo sul provvedimento e mi associo alla richiesta avanzata dall'onorevole Grilli anche se non si tratta di questione di stretta competenza dell'Unione italiana ciechi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo sul nuovo testo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« A decorrere dal 1° luglio 1960 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50.000.000 a lire 75.000.000 ».

Il Relatore Patrini propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1.

« A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 del nuovo testo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« All'onere di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esecizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Relatore Patrini propone la seguente differente formulazione dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206 concernente

variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B*.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (3789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 lugio 1961, n. 635. (3789).

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'assicurazione dei crediti alle esportazioni, soggetti a rischi speciali è stata regolata da quattro leggi: la n. 1198 del 3 dicem- 1957, la n. 955 del 22 dicembre 1953 (pubblicata sula Gazzetta Ufficiale n. 299), la n. 68 del 17 febbraio 1961 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 61) e la n. 635 del 5 luglio 1961 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185). L'ultima di tali leggi amplia il contenuto della prima ed assorbe, praticamente, le disposizioni contenute nella seconda e nella terza, per cui si può intendere che tutta la materia è, oggi, regolata dalla legge n. 635; quella che, comunemente, viene chiamata « Legge Martinelli ».

Perché dell'argomento si parli con chiarezza non sarà inutile dire che noi, oggi, facciamo riferimento, in rapporto al contenuto del disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione, a quella parte della legge n. 635 che riguarda la possibilità di assicurare i crediti derivanti dalle esportazioni contro determinati rischi e non ci occupiamo, se non di riflesso ed in quanto l'occuparcene sia necessario per l'approfondimento della conoscenza del disegno di legge che esaminiamo, della parte che riguarda il finanziamento dei crediti stessi.

Assicurazione. Assicurazione contro i rischi speciali. Perciò non contro i rischi puramente commerciali (differendo, in ciò, la nostra legislazione, da altre legislazioni europee in materia: l'Inghilterra, ad esempio). Infatti la legge prevede che le assicurazioni che l'INA, per conto dello Stato, è autorizzato ad assumere « sono quelle relative ai rischi cui l'esportatore italiano è esposto in dipendenza di: 1°) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare; 2°) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone; 3°) moratoria generale, disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; 4°) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano; 5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali; 6°) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero od un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire; 7°) aumento di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di una variazione di un minimo del 5 per cento per un massimo del 10 per cento ».

La quota di garanzia massima che lo Stato può assumere attraverso il sistema assicurativo che esaminiamo, varia dall'85 per cento (per taluni rischi più gravi: guerra, eventi catastrofici, moratoria generale, difficoltà di trasferimenti valutari), al 65 per cento (per il deposito all'estero di prodotti nazionali), al 30 per cento (sull'importo dei contratti di lavori da eseguirsi all'estero). Sui crediti è vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento.

È evidente, infine, che l'assicurazione si riferisce alle quote di pagamento che viene differito, per cui le percentuali di cui sopra si applicano, per le esportazioni di merci e di servizi, su tali quote differite.

Il differimento del pagamento è previsto come massimo normale in 5 anni dalla spedizione, se si tratta di esportazione di merci o dall'espletamento di servizi e, in 4 anni dall'inizio se si tratta di lavori ed in 2 anni se si tratta della spedizione o della vendita di prodotti costituiti in deposito all'estero.

La legge stabilisce, inoltre, alcune ulteriori possibilità per l'assicurazione dei crediti a lungo termine (fino a 10 anni od anche oltre qualora l'operazione autorizzata rivesta direttamente o indirettamente, a giudizio del Ministero del commercio estero, del tesoro e degli affari esteri, particolare interesse (Articolo 20).

Infine l'articolo 21 prevede la concessione di crediti finanziari, equiparabili ai crediti commerciali, perciò assicurabili, a Stati o a banche centrali estere, destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Questo, nelle linee essenziali, il quadro entro cui si muove ed agisce la legge per l'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Alla gestione di questo movimento assicurativo (tenuto dall'I.N.A.) sovraintende un comitato avente sede presso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) e composto da rappresentanti di vari Ministeri: esteri, bilancio, tesoro (Ragioneria generale dello Stato), tesoro (direzione generale del tesoro), industria (direzione generale produzione industriale), industria (ispettorato assicurazioni private), commercio estero (direzione generale accordi commerciali), commercio estero (direzione generale gruppo scambi), agricoltura, lavoro; nonché da un rappresentante della Corte dei conti, dell'ufficio italiano cambi, dell'I.C.E., dell'Unione italiana camere di comemrcio, delle imprese private di assicurazioni, dell'I.N.A. Possono essere chiamati a parteciparvi anche esperti nelle singole materie in discussione.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli esercizi passati (dall'esercizio 1958-59) e per l'esercizio in corso questo limite massimo è fissato in lire 150 miliardi.

È, questa cifra, nettamente inadeguata sia alle necessità derivanti dalla esportazione vera e propria, sia alle necessità derivanti dai nuovi impegni che la legge 635 prevede possano essere assunti (crediti finanziari, in primo luogo e crediti a lungo termine con procedure particolari).

Da ciò la necessità di elevare il limite massimo delle garanzie assumibili per l'anno finanziario 1961-62 (ed evidentemente, per gli anni successivi). Il disegno di legge che oggi esaminiamo propone esattamente questo, in modo particolare per quanto concerne le possibilità contemplate dal titolo III della legge n. 635.

Ma, ancora prima di brevemente esaminare i motivi che hanno reso necessario il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione, penso sia interessante per i colleghi conoscere quale è stato l'andamento dei lavori del Comitato per la concessione della garanzia assicurativa e quale è la situazione attuale circa le operazioni assistite, i fondi impegnati, i rischi coperti, ecc. Ciò anche in rapporto alla precisa richiesta che il collega onorevole Grilli ha fatto quando ho avanzato la domanda che il provvedimento, già a noi assegnato in sede referente, ci fosse assegnato in sede legislativa.

La prima legge assicurativa (n. 955) è stata emanata nel dicembre del 1953 ed è entrata in applicazione nell'aprile 1954. Nel 1957 e nel 1961 si sono succedute tre altre leggi, l'ultima delle quale (la n. 635) assorbendo praticamente tutte le disposizioni precedenti ed ampliandole, è divenuta la legge fondamentale che regola tutta la materia in questo momento.

Dall'aprile 1954 e tutto il 30 giugno 1962 sono state concesse garanzie statali su 1313 forniture. Più dettagliatamente: sono state fornite garanzie su 1284 forniture ed è stato dato un « affidamento » tuttora in essere su 29 forniture.

Il valore delle 1284 forniture garantite è di 701 miliardi di lire; quello delle 29 forniture che hanno ricevuto l'affidamento (promessa garanzia) è di 47,6 miliardi di lire.

Su tali valori sono stati assunti impegni di garanzia, per 458,5 miliardi di lire sulle 1.284 forniture garantite e per 38,9 miliardi di lire sulle 29 forniture per cui è stato concesso un affidamento.

Da qui una prima constatazione: l'impegno di garanzia statale (in totale 497,4 miliardi di lire tra garanzie concesse ed affidamenti dati, su un totale di valore delle forniture di 748,8 miliardi di lire) corrisponde al 66,6 per cento del valore delle merci, dei servizi, dei lavori, delle progettazioni, ecc., esportati in regime di garanzia assicurativa.

Se, poi, vogliamo stabilire un rapporto tra l'esportazione generale italiana e l'esportazione assistita dalla garanzia statale e con gli impegni di garanzia assunti dallo Stato, benché sia estremamente difficile stabilire cifre esatte sia perché è praticamente impossibile individuare le date di apertura e di chiusura del periodo di tempo valide per ambedue i termini del raffronto (non solo perché il montante delle garanzie è commisu-

rato ad un anno finanziario e il valore delle esportazioni ad anno solare, ma anche perché in genere le garanzie concesse si riferiscono a merci non ancora uscite dal territorio nazionale) potremo tuttavia avere un concetto approssimativo del fenomeno considerando per le garanzie concesse (ed anche per gli affidamenti) il periodo aprile 1954-giugno 1962 e per le esportazioni gli anni solari dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1961. Così comportandoci avremo, se mai, una dimensione del fenomeno individuato per eccesso, cioè in senso peggiorativo, per gli oneri assunti dallo Stato rispetto al volume globale delle esportazioni.

Il valore totale delle forniture assistite da garanzie o da affidamento (748,8 miliardi) è pari, per il periodo in esame, al 6 per cento del valore totale della nostra esportazione (12.425,5 miliardi di lire). E qui vale la pena ricordare che per altri Paesi industriali europei (ad esempio Gran Bretagna e Germania ed anche Francia) tale rapporto si aggira attorno al 13-15 per cento.

Il valore degli impegni assunti (487,4 miliardi di lire) è pari al 4 per cento del valore totale della nostra esportazione.

Ed ecco, quindi, la seconda constatazione: la garanzia statale è concessa veramente soltanto ad una piccola frazione della nostra esportazione: a quella particolare esportazione che, mancando l'intervento di garanzia statale non potrebbe avere corso.

Le due constatazioni fatte ci dicono che, globalmente, ci si muove su di un terreno che non presenta, nel suo insieme, rischi tali da compromettere il nostro sistema economico e la nostra posizione finanziaria. È, questo, evidentemente, un ragionamento che vale rispetto ai grandi numeri: ma è rispetto ai grandi numeri che noi dobbiamo regolarci, oggi, in questa sede, per decidere se possiamo fare qualche passo in avanti su questa strada.

Ancora due dati sul totale del movimento assicurativo di cui stiamo trattando.

Gli impegni assunti fino al 30 giugno 1962 (garanzie più affidamenti) sommano, come abbiamo visto, a 497,4 miliardi di lire. Nel frattempo alcuni impegni sono venuti a scadere perché le partite finanziarie sono state totalmente regolate dall'importatore estero. Si tratta di partite per un valore di 126,4 miliardi di lire (ivi compreso l'importo di 5,6 miliardi di lire per mancati trasferimenti valutari, regolarmente risarcito dall'apposito « monte premi »). Per cui gli impegni in essere, al 30 giugno 1962, dedotti gli impegni scaduti sono pari a 371 miliardi di lire.

Scendiamo, ora, a qualche considerazione più analitica.

2°) Quali sono i Paesi la cui importazione è stata assistita dalla procedura di garanzia statale italiana? Per quali importi questa garanzia è stata concessa? (garanzie più affidamenti). A quanto ammonta, al 30 giugno 1962, il rischio (l'impegno in essere dedotti gli impegni scaduti) assicurativo italiano nei confronti di tali Paesi?

a) gli impegni di copertura assicurativa assunti dall'inizio della gestione (relativi alle 1.313 operazioni assistite) riguardando 69 Paesi: praticamente tutti i Paesi con i quali l'Italia opera, esclusi, evidentemente, quelli rispetto ai quali non esiste nessuno dei rischi coperti dalla legge e che, in genere, non operano a pagamento differito (ad esempio gli Stati Uniti d'America).

b) l'ammontare dell'impegno di copertura assicurativa verso i principali di questi Paesi, era poi, al 30 giugno 1962, al valore delle cifre indicate a fianco del nome di ogni singolo Paese.. La prima cifra indica, in miliardi di lire, il valore degli impegni assunti, la seconda il valore degli impegni in essere (dedotti, quindi, gli impegni scaduti): Argentina 84,7-72,7, Jugoslavia 70,7-51,1, Venezuela 53,1-40,9, Brasile 50-37,9, India 26,4-18,5, Turchia 29,1-18,2, U.R.S.S. 28,2-16,2, Cile 17,6-16, Egitto 16,2-14,9, Romania 13,1-12,3, Ungheria 10,4-10,1, Polonia 18,6-8,5, Messico 15,2-7,6, Indonesia 12,8-7,3, Sudan 6,8-6,7, Israele 5,4-4,9, Grecia 5-3,9, Iran 2,9-2,1, Cecoslovacchia 2,2-1-7, Francia 2,3-1,6, Bulgaria 1,7-1,6, Spagna 1,6,1,6, Colombia 2,7-1,5, Guatemala, 1,3-1,3, Giordania 2,8-1,2.

Verso tutti gli altri Paesi l'ammontare dell'impegno di copertura assicurativa era inferiore al miliardo di lire.

L'esame di questo primo gruppo di dati:

1°) ci conferma nella opinione che sotto il profilo politico non è stata fatta alcuna discriminazione, ai fini della concessione della garanzia, nei riguardi di alcun Paese;

2°) ci segnala, per contro, la pesantezza della nostra posizione verso alcuni Paesi, nei confronti dei quali pare al vostro relatore che, a parte la concessione di eventuali crediti finanziari, sia, per l'avvenire, opportuno muoversi in modo da non superare alcuni ragionevoli limiti di sicurezza.

È, però, vero che, trattandosi di Paesi nei quali l'industrializzazione è in corso, non si può misurare l'intervento sul puro piano delle cifre finanziarie ma occorre tenere presente quello che, commercialmente, potremmo chia-

mare l'avviamento e quella che, bancariamente, è definita « solvibilità » a lungo termine. Avventate conclusioni sulle nude cifre potrebbero rivelarsi errate nella prospettiva più lunga. Da qui, ad esempio, la necessità di considerare favorevolmente la concessione di crediti finanziari. Ma su questo argomento il vosto relatore si riserva di tornare in occasione della discussione di un altro provvedimento già approvato dal Consiglio dei ministri riguardante questa stessa materia per l'esercizio finanziario 1962-63.

A puro titolo documentario, per la validità che questa documentazione può avere, i Paesi che hanno ricevuto un maggior numero di forniture statalmente assicurative sono: Jugoslavia (369 operazioni di fornitura), Argentina (239), Messico (87), Turchia (76), Brasile (67), Polonia (54), Colombia (38), Iran (37), Indonesia (17), Egitto (15), Cecoslovacchia (14), Ungheria (10).

2°) Qual'è la ripartizione percentuale delle forniture assicurate raggruppate secondo il valore? E quali paesi riguardano? (Le cifre di valore si riferiscono all'ammontare della copertura assicurativa assunta, non dedotti, quindi, gli impegni scaduti).

Impegni assunti che superano il miliardo di lire: 95 per un totale di 318,2 miliardi. I Paesi a cui si riferiscono sono: Jugoslavia (16), Argentina (13), Brasile (12), U.R.S.S. (8), Turchia (6), Polonia e Indonesia (5), India (4), Egitto, Messico, Romania, Venezuela (3), Cile, Israele, Sudan, Ungheria (2), Bolivia, Ungheria, Francia, Giordania, Grecia, Perù (1).

Impegni assunti compresi tra i 500 e 1.000 milioni di lire: 101 per 71,8 miliardi di lire. I Paesi a cui si riferiscono sono: Argentina e Jugoslavia (18), Brasile (14), Turchia (7), Messico, Polonia, U.R.S.S. (6), Romania (5), Grecia, Indonesia (3), Bolivia, Cile, Egitto, India, Spagna (2), Cecoslovacchia, Iran, Sudan, Svezia, Panama (1).

Impegni assunti compresi tra i 100 e i 500 milioni di lire: 326 per 68,4 miliardi di lire. I Paesi a cui si riferiscono sono: Jugoslavia (112), Argentina (47), Polonia (21), Turchia (20), Brasile (16), Messico (15), Cecoslovacchia, Iran e Ungheria (7), Colombia, Indonesia (6), Etiopia, India, Norvegia, U.R.S.S. (5), Cile, Grecia, Irak (4), Egitto, Spagna (3), Bolivia, Finlandia, Marocco, Mozambico, Thailandia (2), Bulgaria, Francia, Germania Orientale, Gran Bretagna, Libia, Perù, Romania, Somalia, Sudan, Svizzera, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela (1).

Impegni assunti inferiori ai 100 milioni di lire: 791 per 39 miliardi di lire.

Percentualmente, gli impegni assunti risultano così ripartiti: oltre al miliardo di lire, 63,9 per cento del valore totale; tra 500 e 1.000 milioni, 14,4 per cento; tra i 100 e i 500 milioni, 13,7 per cento; inferiori ai 100 milioni, 8 per cento.

La predominanza percentuale degli impegni maggiori è spiegabile con il fatto che si tratta di forniture a pagamento differito. Ora è evidente che la formula del pagamento differito si applica su fornitura di una certa consistenza e sempre meno su forniture di importo minore.

3°) Quante sone le imprese italiane che hanno usufruito di concessioni di garanzia assicurativa?

Le concessioni di garanzia dall'aprile 1954 al 30 giugno 1962 (garanzie più affidamenti) sono state, come abbiamo detto, 1.313. Le ditte che hanno usufruito di tali garanzie sono 354. Tra le varie ditte la ripartizione della copertura assicurativa è avvenuta secondo il seguente dettaglio: 1 ditta ha ottenuto n. 85 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 50 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 35 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 28 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 25 garanzie; 2 ditte hanno ottenuto 24 garanzie; 3 ditte hanno ottenuto 23 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 21 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 20 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 17 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 15 garanzie; 2 ditte hanno ottenuto 14 garanzie; 2 ditte hanno ottenuto 13 garanzie; 1 ditta ha ottenuto 12 garanzie; 3 ditte hanno ottenuto 11 garanzie; 5 ditte hanno ottenuto 10 garanzie.

Le altre hanno ottenuto minori numero di garanzie.

È evidente anche qui, che il numero di garanzie ottenuto è in diretto rapporto alla capacità e al livello produttivo dell'azienda, alla sua organizzazione sui mercati mondiali, alla possibilità competitiva del suo prodotto. Non è, d'altronde, detto che si tratti sempre per le sue garanzie ottenute, di aziende molto grandi, perché se è vero che una grande azienda privata ha ottenuto il maggior numero di garanzie (85) l'azienda che ne ha ottenute 50 è una media impresa, produttrice di macchine speciali per l'imballaggio, che ha saputo imporsi su tutti i mercati del mondo.

Né, per altro, è possibile fare un'analisi più dettagliata in questo campo perché ci si trova sovente, soprattutto per le forniture maggiori, di fronte ad uno dei seguenti due fenomeni: o fornitore è un consorzio italiano

coli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Poiché l'onorevole Longoni, Relatore, è assente e nessuno chiede di sostituirlo, propongo di rinviare l'esame di questo provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ».

Poiché l'onorevole Patrini, Relatore, è in questo momento assente, propongo di rinviare l'esame del provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Spadazzi: Modifiche alla tassa per la occupazione di aree pubbliche (3810); e dei deputati Raffaelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (3818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, di iniziativa del deputato Spadazzi: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche » e d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Armaroli, Mazzoni, Pigni, Nannuzzi, Spallone, Trebbi, Angelino Paolo, Curti Ivano, Cianca, Albertini, Caprara, Nicoletto e Raucci: « Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ».

Debbo comunicare, a proposito di queste proposte di legge che il Senato ha approvato, ieri, un provvedimento d'iniziativa del senatore Molinari, che concerne la materia trattata da queste due proposte. Poiché questo provvedimento sarà sottoposto all'esame della nostra Commissione nella seduta di domani, ritengo di chiedere un rinvio della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riduzione della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao (3919) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Abrogazione delle disposizioni di leggi istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao (3438); e dei deputati Cruciani e Gonella Giuseppe: Abrogazione delle disposizioni relative al regime fiscale del cacao (3673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione dell'imposta di consumo sul cacao, sul burro, di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao » e delle proposte di legge: « Abrogazione delle disposizioni di legge istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao. « Abrogazione delle disposizioni relative al regime fiscale del cacao ».

Poiché l'onorevole Mello Grand, Relatore, mi comunica che non ha ancora approntato la relazione, e chiede una brevissima proroga nell'esame dei provvedimenti, ritengo di poter rinviare la discussione dei provvedimenti ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Trabucchi: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici – integrazioni ed aggiunte. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2546-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355,

in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte ». La proposta è stata modificata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zugno ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

ZUGNO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno, senz'altro, le modifiche introdotte dalla nostra Commissione al testo pervenutoci dal Senato. La V Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento ha modificato, a sua volta, il testo da noi approvato.

Le parti che sono state reintrodotte dal Senato, riguardano in sostanza la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di accertare il valore del terreno del fondo rustico, quando tale valore è superiore a quello risultante con l'applicazione dei moduli fissi.

Mi sembra che questa innovazione ripara, in effetti, a tutti quegli inconvenienti che si sono verificati in seguito all'entrata in vigore della legge n. 1044 del 1954 e all'entrata in vigore della legge n. 355 del 1959, leggi che avevano voluto introdurre il criterio di una valutazione automatica al fine di agevolare la risoluzione di questioni controverse su valori relativi a beni i quali hanno un parametro fisso.

Ritengo opportuno, tuttavia, precisare che per molti casi, la richiesta di non applicazione del sistema automatico di valutazione era legittima nel caso di terreni in zone montane e zone collinari. Per questi terreni noi potremmo appianare una situazione particolare, senza però evitare di creare una situazione di conflitto che esisteva precedentemente alle disposizioni del 1954 e del 1959. Per questo a me sembra che, accogliendo lo spirito che ha mosso il senatore Trabucchi nel presentare la proposta di legge, era molto opportuno escludere che l'Amministrazione possa punire coloro che ritengono di non poter accogliere quel modulo automatico di valutazione e richiedano, invece, l'applicazione di una stima.

Nell'articolo tre, secondo il testo pervenuto dal Senato, la tassa di successione o di registro si applica sul valore accertato dalle competenti commissioni di merito, senza che sia possibile addivenire ad un accertamento amichevole. Nel caso appunto in cui non vengono accertati questi moduli fissi, l'Amministrazione vieterebbe, per legge, la possibilità di addivenire ad una transazione.

A questo proposito mi sembra che sia stato rotto un principio che è generale e che non vedo perché in questo caso non debba venire applicato.

Circa la soppressione dell'articolo 5 secondo sempre il testo modificato dal Senato non fissi era qui estesa a tutti i trasferimenti, elemento questo fondamentale, nella *ratio legis*, per l'accertamento valutario. Nel caso di una assegnazione, di una divisione di un fondo rustico l'accertamento della valutazione deve aver luogo. Non capisco perché queste due forme, l'assegnazione e la divisione della proprietà, non possono essere messe sullo stesso piano, così come ha voluto intendere il Senato con la soppressione dell'articolo 5.

In definitiva, mi riprometto di presentare alcuni emendamenti sui punti della legge che hanno fatto oggetto di queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

RESTIVO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se proprio la legge costituisce uno strumento indispensabile per la sistemazione di questa materia. Questa osservazione mi sorge spontanea dopo la relazione che ha fatto l'onorevole Zugno. Materie molto più importanti e compendiose vengono spesso affidate alle circolari ministeriali, per cui non vedo la necessità di fissare in una legge delle norme che potrebbero essere oggetto appunto di una circolare, senza dire che sul testo pervenuto dal Senato io non concordo pienamente, per le ragioni che dirò appresso.

E faccio un'altra considerazione di carattere generale: noi, a mio avviso, stiamo inconsapevolmente usando dello strumento legislativo anche per operare delle distorsioni in buona parte delle leggi, nella sfera di un'attività normativa che rientra nella responsabilità e nella capacità di decisione dell'esecutivo. Detto questo, nasce il sospetto che la legge è voluta non tanto per interpretare una legge già estremamente chiara, ma per introdurre, nella interpretazione di questa legge, un criterio restrittivo che reputo contrastante con i principî generali dell'ordinamento tributario.

Le mie perplessità maggiori riguardano l'articolo 3, emendato dal Senato, nel senso che si è voluto introdurre il concetto che l'interessato quando fa ricorso per chiedere l'applicazione di un determinato tipo di accertamento, decade dal diritto di giungere a un accordo, ad una transazione. È una norma particolare che ritengo ingiusta. Trasferendola nel campo dell'ordinamento generale, ritengo che un concetto simile, cioè che il contribuente, per effetto del ricorso all'amministra-

Le esportazioni, in paesi tipo Argentina, i cui governi sono retti da tempo immemorabile da cricche militari, non danno nessuna garanzia. Per esempio le statue di Eva Peron sono rimaste a Pietrasanta, in omaggio a un Peron il quale....

MELLO GRAND, *Relatore*. Si tratta di una questione particolare.

GRILLI GIOVANNI, Mentre siamo d'accordo nel concedere le garanzie e quindi aumentare il fondo a garanzia delle esportazioni, invitiamo il Governo a volerci informare periodicamente, se possibile con documentazione scritta, dell'andamento di queste operazioni, appunto perché si possa porre una remora a rischi che possono essere di danno.

MELLO GRAND, *Relatore*. Onorevole Grilli il *Bollettino del commercio estero*, dopo ogni riunione del Comitato preposto all'applicazione della legge, reca notizie su quanto viene fatto dal comitato stesso.

Nell'ultima riunione il Comitato ha concesso 18 autorizzazioni. Il bollettino non pubblica i nomi delle ditte, ma dà delle indicazioni rispetto ai paesi e rende noto l'importo degli impegni assunti.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione, dopo la relazione dell'onorevole Mello Grand, sia sufficientemente informata.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non debbo aggiungere niente alla relazione veramente interessante dell'onorevole Mello Grand e lo ringrazio.

Vorrei sottolineare che gli ultimi dati forniti dall'onorevole Mello Grand dimostrano con quanta ponderatezza agisca il Comitato preposto all'applicazione della legge, nel lodevole intento di effettuare delle operazioni che siano le più tranquille possibili. Pertanto prendo atto con particolare favore dell'auspicio espresso dalla Commissione e soprattutto dall'onorevole Grilli di una estrema avvedutezza nell'autorizzare le operazioni. Il Tesoro non può che essere lieto di questo invito.

Ma è evidente che non dobbiamo vedere soltanto il problema dei rischi che si vanno ad assumere. Bisogna anche parlare delle situazioni susseguenti.

La operazione più grossa garantita è la costruzione di gasdotti, che è stata affidata ad un consorzio di cui è *magna pars* una società emanazione dell'E.N.I. e, naturalmente se vi è una esposizione, vi è anche tutta una serie di lavori che sono stati dati anche in Italia, agli operai e ai lavoratori italiani.

Comunque, prendo atto senz'altro delle raccomandazioni che sono state fatte e credo che, in occasione del progettato disegno di legge, potremo svolgere un discorso più ampio per i paesi sottosviluppati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63 ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse Mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari (4077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari ».

Data l'assenza, per altro giustificata, del Relatore, onorevole Castellucci, se non vi sono osservazioni riferirò io stesso.

Questo provvedimento tende ad elevare a due mensilità il limite dei prestiti concessi agli aventi diritto da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e da parte di istituzioni similari. Si tratta in sostanza di aggiungere all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, un comma con il quale si specifichi che, qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli enti di cui abbiamo detto, i prestiti possono essere concessi anche in misura doppia.

Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma:

Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sull'ordine dei lavori.

RAFFAELLI. Signor Presidente, nell'aprile di quest'anno, discutendosi le proposte di legge per la concessione di un assegno mensile agli ex combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, il Governo chiese un breve rinvio della discussione che non avrebbe dovuto superare una quindicina di giorni. In realtà, questo rinvio ha sorpassato di gran lunga il termine fissato. Nel frattempo, il Ministero della difesa dispose una indagine per calcolare il numero dei potenziali aventi diritto. Si é trattato, come ognuno può capire, di una indagine molto laboriosa che è stata affidata ad esperti di statistica. Come è noto, l'indagine sarebbe stata conclusa il 20 agosto e quindi sarebbero a nostra disposizione ormai tutti gli elementi per decidere.

È inutile, signor Presidente, che io le ricordi l'importanza e il valore del provvedimento: la Commissione del resto ebbe ad esprimere a questo riguardo il suo apprezzamento. Mi consentirà, però, che io le ricordi la necessità di discutere al più presto, in una delle prossime sedute, la questione perché si tratta di provvedimenti che sono stati già delibati dalla nostra Commissione e che quindi dovranno, una volta approvati da noi, essere trasmessi all'altro ramo del Parlamento. Per altro si tratta di un impegno che non può essere eluso: il Governo infatti fin dal 4 novembre del 1961 lo assunse pubblicamente nei confronti di questo giusto, legittimo e moralmente rilevante riconoscimento verso i vecchi combattenti.

Chiedo perciò a lei, signor Presidente, e al rappresentante del tesoro se le difficoltà che sorsero a suo tempo siano già superate e se quindi sia possibile procedere nella discussione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purtroppo, non sono in grado di rispondere a questa domanda anche perché l'onorevole Raffaelli ha fatto riferimento ad un lavoro di statistica che sarebbe stato completato: cosa che non mi risulta. Pertanto, mi riservo di apprendere queste notizie e di riferirne in Commissione.

RAFFAELLI. Desidero anche richiamare la attenzione della Presidenza su di un'altra questione. Tempo fa venne sospesa la discussione delle proposte di legge dei colleghi Fabbri e Nannuzzi; Cappugi, Storchi ed altri circa la concessione della riliquidazione della indennità di buona uscita ai dipendenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al primo luglio 1956.

Già altre volte abbiamo sollecitato la discussione di questo provvedimento, nei confronti del quale, pare, vi sia un ostacolo per quanto riguarda la copertura, anche se a noi sembra che il parere espresso dalla Commissione Bilancio per quanto riguarda la copertura sia tale da consentire la discussione.

Ad ogni modo, data l'importanza del provvedimento e la sopportabilità dell'onere per il Tesoro, mi permetto di chiedere a lei, signor Presidente, di iscriverlo all'ordine del giorno dei lavori. Ci corre l'obbligo di far presente a questo proposito che, in difetto di ciò, intendiamo avvalerci del Regolamento per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento anche senza la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda questo provvedimento, debbo precisare alcuni punti di fatto. A suo tempo il provvedimento di cui trattasi venne inserito nell'ordine del giorno dei lavori e su di esso venne iniziata la discussione. In quell'occasione prendemmo atto del parere espresso dalla Commissione Bilancio. Un parere però che circa la copertura sembrò a noi mancante e sembrò in quell'occasione mancante soprattutto al rappresentante del Governo che era allora l'onorevole Roselli.

Esaminata la questione alla luce di questi fatti e di queste considerazioni concludemmo con il sospendere la discussione inviando una lettera alla Commissione Bilancio affinché detta Commissione, riesaminando il provvedimento, fosse in grado di esprimere un parere capace di superare le eccezioni che al riguardo erano state sollevate in questa sede sia dal rappresentante del Governo, sia da alcuni colleghi. Siamo in attesa che la Commissione Bilancio riferisca. Ora, preso atto

di quanto da lei detto, solleciteremo ulteriormente questo parere.

RAFFAELLI. L'onorevole Sottosegretario ha detto, in merito alla pensione agli ex-combattenti, che dovrà assumere informazioni presso il Ministero della difesa, però a me pare che la competenza sia del Ministero del tesoro.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho detto soltanto che non sono ancora in condizioni di fornire le notizie che mi sono state chieste e che, d'altra parte, non rientrano nella mia competenza. È chiaro, quindi, che ho necessità di assumere a mia volta informazioni.

RAFFAELLI. Spero che vorrà venire quanto prima a riferirci.

MELLO GRAND. Poco prima delle vacanze pasquali, abbiamo approvato una serie di provvedimenti per la concessione di assegni speciali a varie categorie di dipendenti statali. Rimasero esclusi i veterinari, gli ufficiali giudiziari e alcuni funzionari del Ministero degli esteri perché – fu detto – non fu trovata la copertura, la quale mi pare si aggirasse sui 170-180 milioni di lire. In quell'occasione, il rappresentante del Governo ci promise che entro un certo termine – mi pare verso la fine di luglio – avrebbe cercato di venire a capo della questione, anche perché pare che si fosse incorsi in errori di calcolo. La prego, pertanto, di voler sollecitare la soluzione della questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di leggi oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore PIOLA: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4031):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

ROSSI PAOLO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi » (3155):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (3789):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte della Cassa mutua e sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » (4077):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Bensi, Bigi, Bima, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi e Zugno.

Sono in congedo:

Marzotto e Radi.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI